

Gebrüder Martin GmbH & Co. KG
Ludwigstaler Straße 132, D-78532 Tuttlingen, Deutschland

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI

(Aggiornamento: 01/01/2005)

1. Campo di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni di vendita generali (denominate "CVG" nel proseguo del presente documento) si applicano fundamentalmente su tutte le forniture, prestazioni ed offerte della ditta Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Ludwigstaler Straße 132, D-78532 Tuttlingen, Germania (denominata "venditore" nel proseguo del presente documento), a meno che esse non vengano espressamente escluse o modificate per iscritto. Eventuali condizioni commerciali generali diverse dalle presenti non sono riconosciute e non sono parte integrante del contratto anche qualora esse non siano espressamente rifiutate dal venditore.

2. Stipulazione del contratto, prezzi, imballaggio e relative spese, spedizione, assicurazione sul trasporto

- 2.1 Le ordinazioni con un valore inferiore a 100 euro non devono essere necessariamente accettate o trattate dal venditore.
- 2.2 Le offerte del venditore si considerano non vincolanti.

Il contratto si considera stipulato quando il venditore, in seguito ad un ordine ed eventualmente entro il termine stabilito dall'acquirente, avrà inviato una dichiarazione di accettazione scritta o una conferma d'ordine. Qualora il venditore abbia fissato un preciso termine di accettazione in merito ad un'offerta scritta e vincolante, il contratto si considera stipulato se prima della scadenza del termine l'acquirente avrà inviato una dichiarazione scritta di accettazione, a condizione che questa giunga al massimo entro tre giorni dalla sopra menzionata scadenza. La specifica tecnica del venditore farà fede ai fini del contenuto contrattuale.

- 2.3 Tutti i prezzi s'intendono franco fabbrica del venditore (EXW Incoterms nella versione corrente), esclusi l'imballaggio e l'I.V.A. dovuta per legge in territorio tedesco (cfr. 2.4 e 3.1). I committenti provenienti da uno degli stati membri dell'UE devono fornire il proprio numero di Partita I.V.A. al momento della stipulazione del contratto. I committenti (destinatari) residenti in un Paese non appartenente all'Unione Europea non sono soggetti a IVA.
- 2.4 In assenza di uno specifico accordo in tal senso, l'imballaggio verrà scelto dal venditore e addebitato all'acquirente. Quest'ultimo si occuperà del relativo smaltimento.

- 2.5 La spedizione avverrà per conto ed a rischio e pericolo dell'acquirente. L'assicurazione sul trasporto deve essere stipulata da parte dell'acquirente.
- 2.6 Il montaggio degli apparecchi e dei mezzi ausiliari consegnati sarà eseguito dall'acquirente. Qualora il venditore si occupi del montaggio e/o della messa in servizio sulla base di un accordo aggiuntivo espressamente stipulato, verranno applicate le condizioni generali di montaggio.

3. Consegna, trasferimento dei rischi, sdoganamento

- 3.1 Tutte le consegne saranno effettuate, salvo diverso accordo scritto, esclusivamente franco fabbrica del venditore, Germania (EXW Incoterms nella versione corrente – cfr. n° 2.3). Eventuali clausole stipulate in deroga a quanto sopra indicato dovranno essere convenute e definite in base alle rispettive condizioni Incoterms della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
- 3.2. Sono consentite forniture parziali.

4. Termine di consegna, mora, recesso

- 4.1 I termini di consegna indicati saranno normalmente non vincolanti, ed assumeranno un carattere vincolante esclusivamente in seguito ad un accordo espresso e scritto.

Il termine di consegna inizia a decorrere dal giorno dell'invio della conferma d'ordine, ma non prima che l'acquirente abbia esibito i documenti, le licenze, le autorizzazioni e le ulteriori formalità a suo carico e che i pagamenti anticipati pattuiti siano stati versati.

- 4.2 In caso di ritardo di consegna imputabile al venditore e qualora l'acquirente possa dimostrare in modo attendibile di aver subito danni per questo motivo, dopo 3 settimane l'acquirente ha il diritto di esigere per ogni ulteriore settimana di mora completa – con esclusione di ogni ulteriore diritto – un'indennità di mora forfetaria per un ammontare pari allo 0,5% - e comunque non superiore al 5% - del valore della parte di fornitura che non può essere impiegata per gli scopi originariamente previsti a causa di suddetto ritardo. A tale proposito troverà rispettiva applicazione quanto previsto al punto 7.5.
- 4.3 Allorché si raggiunge l'importo massimo previsto al punto 4.2 per il risarcimento dei danni, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto in riferimento alla parte di fornitura in ritardo dopo aver definito un'opportuna proroga e aver minacciato il rifiuto della fornitura stessa, qualora il venditore non abbia provveduto all'adempimento delle condizioni fissate.
- 4.4 Qualora l'acquirente sia in ritardo nell'adempimento di un obbligo contrattuale fondamentale, il venditore sarà autorizzato a prorogare il termine di consegna per lo stesso periodo del ritardo. A tale proposito troverà rispettiva applicazione quanto previsto al punto 5.

5. Restituzione / presa in consegna

- 5.1 Per la ripresa in consegna della merce vengono applicati diritti amministrativi pari a un importo del 25 % del valore della merce stessa, e in ogni caso una somma non inferiore a 50 euro. Le produzioni e le ordinazioni speciali non vengono di norma riprese in consegna.
- 5.2 L'acquirente farà fronte alle spese di stoccaggio, di assicurazione nonché alle misure di tutela ecc. causate dalla presa in consegna ritardata. Egli dovrà versare per ogni settimana di ritardo almeno lo 0,5% del valore contrattuale (fino ad un massimo del 5%) senza che sia necessario esibire alcuna prova particolare.
- 5.3 Qualora l'acquirente non prenda in consegna la merce entro il rispettivo termine, il venditore potrà fissare per iscritto un adeguato termine di accettazione. Rimarrà inviolato il diritto del venditore di richiedere il versamento del prezzo d'acquisto.

Scaduto tale termine il venditore potrà risolvere totalmente o parzialmente il contratto mediante dichiarazione scritta, richiedendo il versamento di un risarcimento.

6. Pagamento

- 6.1 Salvo diverso accordo tutti i pagamenti dovranno essere versati anticipatamente o previo rilascio di una lettera di credito irrevocabile e confermata (o una garanzia bancaria), che dev'essere emessa entro non oltre 6 settimane prima del termine di consegna. Verranno applicate le "Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Tutti i pagamenti saranno eseguiti in EURO senza considerare eventuali oscillazioni valutarie e senza lo sconto applicato sulla clausola "franco domicilio di pagamento" del venditore.
- 6.2 In caso di pagamento ritardato il venditore ha diritto agli interessi maturati dalla data d'insorgenza della mora. Il tasso d'interesse sarà pari all'8 % annuo calcolato sul tasso di sconto della Banca Centrale Europea. Rimane inviolato il diritto del venditore di sospendere l'esecuzione del contratto.

Qualora l'acquirente non abbia eseguito il pagamento pattuito entro un adeguato termine di proroga, ma lo abbia fatto al più tardi entro un mese dalla scadenza, il venditore potrà dichiarare la risoluzione del contratto mediante comunicazione scritta e richiedere un risarcimento danni.

- 6.3 (Moralità commerciale, ritardo di pagamento)
Qualora particolari circostanze diano adito a seri dubbi sulla moralità commerciale dell'acquirente, tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale diverranno immediatamente esigibili ed il venditore sarà autorizzato a stabilire il pagamento anticipato della consegna nonché ad autorizzare l'avvio della produzione previo pagamento anticipato.

Qualora sia stato pattuito il pagamento parziale e l'acquirente sia in ritardo con il versamento di un importo superiore al 10 % del prezzo di acquisto ancora in sospeso, l'intero importo residuo ancora da versare diverrà immediatamente esigibile.

- 6.4 In caso di prodotti specificatamente realizzati per il cliente (produzioni speciali, ordinazioni straordinarie) o di rispettive varianti, il venditore avrà in linea di massima il diritto di richiedere il pagamento di un acconto pari a due terzi del prezzo d'acquisto pattuito, pagabile entro e non oltre 3 settimane prima dell'inizio della produzione.

7. Responsabilità sulla conformità contrattuale della merce

7.1 (Obbligo d'ispezione e di denuncia dei vizi)

L'acquirente dovrà ispezionare la merce non appena avvenuta la consegna. A tale proposito egli dovrà procedere come previsto dagli standard tecnici riconosciuti.

In ogni caso egli perderà il diritto di richiamarsi all'inadempienza contrattuale qualora egli non li abbia segnalati per iscritto al venditore, descrivendoli nel dettaglio subito dopo il loro accertamento o il momento in cui avrebbe dovuto accertarli. L'acquirente dovrà provvedere fornire a tutte le prove del caso in accordo con il venditore.

7.2 (Cura e stoccaggio)

All'acquirente spetta il dovere di dimostrare che la merce è sottoposta alla cura necessaria e al regolare stoccaggio in luogo asciutto.

7.3 (Riparazione, fornitura sostitutiva)

Qualora la merce non sia conforme al contratto, il venditore potrà inizialmente evitare l'inadempienza contrattuale, anche in caso di vizi sostanziali, optando a piacere per la riparazione o la fornitura sostitutiva entro 4 settimane dal sollecito dell'acquirente.

La riparazione può essere eseguita, d'intesa con il venditore, anche dall'acquirente, il quale la effettuerà presso la sede del destinatario prevista nel contratto. Qualora essa differisca dalla sede commerciale dell'acquirente, il venditore dovrà esserne opportunamente informato, pena la mancata copertura delle maggiori spese sostenute di conseguenza. L'acquirente è obbligato, entro i limiti del possibile, a collaborare alla riparazione, operando a fronte di un rimborso spese ed in base alle istruzioni del venditore.

7.4 (Riduzione, risoluzione del contratto)

Qualora il venditore non rimedi ad un'inadempienza contrattuale di cui al punto 7.3 tramite riparazione o fornitura sostitutiva, l'acquirente potrà ridurre il prezzo di acquisto di conseguenza. In presenza di un'inadempienza sostanziale l'acquirente potrà fissare un ultimo termine per l'adempimento, scaduto inutilmente il quale avrà il diritto di richiedere la risoluzione del contratto.

- 7.5 (Esclusione di ulteriori danni dovuti a vizi)
Salvo diversa indicazione ai punti 4.2, 4.3 e dal 7.1 al 7.4, nonché ai punti 9. e 10., il venditore non è responsabile – indipendentemente dai motivi giuridici – per le inadempienze contrattuali e i danni. Lo stesso dicasi per qualsivoglia danno causato da vizi, ivi compresa l'interruzione della produzione, il lucro cessante o gli altri danni indiretti (cioè non direttamente causati all'oggetto della consegna).

In caso di violazione colposa di sostanziali obblighi contrattuali il venditore risponderà tuttavia solo per il danno tipicamente contrattuale e ragionevolmente prevedibile. Il venditore risponderà comunque in ogni caso per colpa grave e verso particolari caratteristiche garantite, per dolo, violazione colpevole della vita, danni corporali e lesione della salute, oppure ancora nel caso in cui la legge di responsabilità verso il prodotto, tedesca o straniera, preveda la responsabilità per danni corporali o materiali su oggetti d'uso privato.

- 7.6 (Deroghe d'uso commerciale, modifiche costruttive)
Eventuali deroghe sulla quantità, sulle dimensioni, sulla qualità, sui pesi e simili sono ammesse nei limiti previsti dalle consuetudini commerciali. Ci si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche costruttive equivalenti.
- 7.7 (Osservanza delle istruzioni impartite dal venditore)
L'acquirente dovrà rispettare le istruzioni del venditore in merito all'ulteriore elaborazione o applicazione dei prodotti contrattuali, pena il mancato riconoscimento dei reclami avanzati.
- 7.8 (Ambito degli apparecchi elettromedici)
Per quanto concerne le forniture e i servizi del settore elettrotecnico valgono le norme di sicurezza previste dall'Associazione elettrotecnica tedesca. A tale proposito trova opportuna applicazione quanto previsto al punto 7.6 comma 2.

8. Dispositivi, schemi, documenti di vendita, segretezza

- 8.1 Entro un anno dall'esecuzione dell'ultimo ordine, il venditore è autorizzato a decidere arbitrariamente del destino di dispositivi realizzati per la fabbricazione di pezzi particolari (specifici per il cliente). Tale clausola si applica anche in riferimento all'eventuale quota di spese addebitata.
- 8.2 Tutti i diritti su dispositivi, disegni, progetti e schemi realizzati dal venditore, ed in special modo i diritti di brevetto, d'autore e d'invenzione, spettano esclusivamente al venditore.

Tutti i documenti di vendita, fra cui cataloghi, campionari, listini prezzi, ecc., messi a disposizione dell'acquirente rimangono di proprietà del venditore e devono essere restituiti se richiesti.

- 8.3 I documenti che fanno parte di un'offerta, come illustrazioni, disegni, indicazioni su pesi e misure, capitolati d'oneri ed altre descrizioni delle caratteristiche nonché informazioni di altra natura sui prodotti contrattuali e sulle prestazioni, saranno considerati come solo più o meno vincolanti. Tutti i diritti di proprietà e i diritti di autore relativi alle informazioni provenienti dal venditore – anche in modalità elettronica – competono a quest'ultimo.
- 8.4. Le parti contraenti concordano di mantenere riservati tutti i dettagli tecnici ed economici dei propri rapporti d'affari finché essi non siano divenuti di dominio pubblico. Questo vale anche per le voci indicate ai §§ 8.2 e 8.3, le quali non possono essere copiate, rivelate a terzi né rese altrimenti accessibili senza previa autorizzazione in tal senso.
- 8.5. Le parti contraenti sono tenute a imporre ai propri subfornitori il medesimo obbligo al segreto professionale illustrato al § 8.4.

9 Responsabilità verso gli obblighi secondari

Il venditore risponderà dell'adempimento degli obblighi secondari contrattuali e pre-contrattuali solo in base alle disposizioni di cui ai punti 4, 7.5 e 11.

10 Mancata consegna, impossibilità, impossibilità soggettiva

Qualora il venditore sia impossibilitato totalmente o parzialmente ad eseguire la consegna, l'acquirente potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto relativamente alla parte non consegnata, a meno che l'accettazione di un adempimento solo parziale non sia infattibile. A tale proposito troverà opportuna applicazione quanto previsto ai punti 7.5 e 13.

11. Cause di forza maggiore

- 11.1 Le rispettive parti non risponderanno per l'inadempimento di uno dei loro obblighi qualora esso sia imputabile ad un impedimento trascendente il loro controllo o, in particolar modo, ad uno dei seguenti motivi: incendio, catastrofi naturali, guerra, sequestro, divieto d'esportazione, embargo o provvedimenti d'altro tipo indetti dalle autorità, scarsità generale di materie prime, limitazione del consumo energetico, vertenze sindacali o inadempienze contrattuali di fornitori imputabili ad uno dei suddetti motivi.
- 11.2 Le rispettive parti potranno porre fine al contratto mediante disdetta scritta qualora la sua esecuzione sia stata impedita per oltre 6 mesi dai motivi indicati al punto 11.1.

12. Ulteriore responsabilità del venditore

Salvo diversa indicazione espressamente stabilita all'interno delle presenti CVG, è esclusa qualsiasi ulteriore rivendicazione contrattuale o legale nei confronti del venditore, ed in special modo la richiesta di risoluzione contrattuale, riduzione o risarcimento danni di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli non direttamente causati all'oggetto della fornitura. A tale proposito trova opportuna applicazione quanto previsto al punto 7.5, comma 3 e 4.

13. Prescrizione

Qualsiasi rivendicazione per inadempienze contrattuali avanzata dall'acquirente cade in prescrizione entro dodici mesi dalla trasmissione dei rischi (vedere punto 3).

La responsabilità del venditore si limita alle inadempienze contrattuali che si verificheranno durante questo periodo di tempo.

Resta inalterata la prescrizione legale per comportamento doloso, per diritti legali ai sensi della legge in materia di responsabilità del prodotto e a seguito del montaggio dei prodotti forniti presso gli stabilimenti.

14. Patto di riservato dominio

14.1 Tutte le merci consegnate rimangono di proprietà del venditore fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, nella misura in cui il suddetto patto di riservato dominio sia efficace ai sensi del diritto applicabile.

Se nel Paese di destinazione il patto di riservato dominio è soggetto, per essere efficace, a determinate condizioni o leggi, l'acquirente sarà responsabile della loro osservanza e dovrà informarne opportunamente il venditore.

Le cambiali o gli assegni dell'acquirente saranno validi come mezzo di pagamento solo se estinte o incassati.

14.2 L'acquirente collaborerà con il venditore nell'applicazione delle misure necessarie a tutelarne la proprietà nel Paese in oggetto. L'acquirente informerà immediatamente il venditore qualora la sua proprietà sia soggetta a rischio. Tale clausola si applicherà in particolare sugli atti dispositivi di terzi o sui provvedimenti indetti dalle autorità.

14.3 Il venditore è autorizzato a recedere dal contratto e a ritirare la merce di riservato dominio in caso di mancato rispetto di uno dei termini fissati per l'acquirente, nonché in seguito ad avvertimento per inadempimento degli obblighi ed in particolare in caso di mora di pagamento. E' possibile non fissare alcun termine qualora sussistano eccezionali fatti legali.

- 14.4 Sulle merci consegnate l'acquirente stipulerà a sue spese un'assicurazione contro il furto, l'incendio, i danni provocati dall'acqua ed i rischi diversi per il periodo fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto.
- 14.5 Qualora il valore delle garanzie superi di oltre il 10 % i crediti da tutelare, il venditore, su richiesta, svincolerà a sua discrezione alcune delle suddette garanzie.
- 14.6 In caso di assemblaggio, lavorazione o trasformazione dei prodotti contrattuali soggetti al patto di riservato dominio, anche unitamente ad altri oggetti non appartenenti al venditore, quest'ultimo acquisirà la comproprietà del nuovo bene per la quota di valore fatturato sulle merci con riserva rispetto al valore complessivo che il bene aveva all'epoca della lavorazione. Quanto previsto dal punto 14.1 al punto 14.5 verrà applicato anche sul nuovo bene.

15. Diversi

- 15.1 I diritti ed i doveri delle parti non sono cedibili, fatta eccezione per le cessioni dei diritti sul prezzo d'acquisto alle banche del venditore.
- 15.2 Eventuali modifiche, integrazioni ed accordi accessori di altra natura relativi alle presenti CVG o ai contratti stipulati necessitano della forma scritta.
- 15.3 Un contratto stipulato sulla base delle presenti CVG rimarrà comunque valido nei suoi restanti punti anche qualora singole clausole dello stesso siano giuridicamente inefficaci.
- 15.4 L'acquirente potrà esercitare i diritti di ritenzione e compensazione solo sui crediti dichiarati legalmente validi.
- 15.5 (Marchio di fabbrica, nome commerciale, marketing, diritti del venditore di protezione industriale)
Il marchio di fabbrica, il nome commerciale, gli ulteriori contrassegni ed i diritti di protezione del costruttore potranno essere utilizzati o depositati dall'acquirente solo previa autorizzazione scritta e solo nell'interesse del venditore.
- 15.6 (Diritti di protezione industriale di terzi)
L'acquirente risponderà della salvaguardia dei diritti di protezione industriale di terzi rispetto alle istruzioni da lui stesso fornite relativamente a forme, dimensioni, colori, pesi ecc.. L'acquirente esonererà il venditore da tutte le rivendicazioni avanzate da terzi per la violazione dei suddetti diritti di protezione industriale nonché da tutte le spese giudiziarie ed extragiudiziarie, assistendolo, su richiesta, in un'eventuale controversia giuridica.

16. Osservanza delle leggi

Per quanto riguarda l'esportazione di prodotti fabbricati in Germania, il venditore sarà responsabile per il rispetto delle normative tedesche vigenti in mancanza di un diverso accordo.

L'osservanza e l'adempimento delle principali disposizioni giuridiche per il commercio con l'estero (fra cui licenze d'importazione, autorizzazioni per i trasferimenti in valuta, ecc.) nonché delle ulteriori leggi vigenti oltre i confini del territorio tedesco rientrano nella sfera di responsabilità dell'acquirente.

17. Luogo dell'adempimento, foro competente, diritto applicabile

17.1 Luogo di adempimento è lo stabilimento del venditore.

17.2 Tutte le dispute correlate ai contratti basati sulle presenti CVG verranno regolate in via definitiva presso la sede del venditore, con esclusione delle vie legali ordinarie ed in base al regolamento sul concordato e sull'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, da parte di uno o più arbitri incaricati in conformità alle regole previste dal suddetto regolamento. Luogo di arbitrato è D-78532 Tuttlingen, Germania.

17.3 In luogo del tribunale arbitrale competente indicato al § 17.2, decideranno in via esclusiva e definitiva i tribunali statali competenti per la sede principale del venditore, qualora l'acquirente abbia sede all'interno di uno degli stati membri dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

17.4 Il venditore sarà in ogni caso autorizzato ad appellarsi anche ai tribunali statali presso la sede dell'acquirente, venendo così a decadere la competenza di cui ai punti 17.2 e 17.3.

17.5 Tutti i contratti stipulati alle presenti condizioni sono soggetti al diritto applicato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti internazionali d'acquisto (Diritto d'acquisto sancito dalle Nazioni Unite, CISG - *N.d.T. Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili corporali*) dell'11/04/1980. In via sussidiaria si applicherà il diritto materiale e processuale vigente presso la sede del venditore.

18. Elaborazione dei dati, precedenti condizioni di vendita

18.1 Il venditore e le imprese a lui collegate sono autorizzati ad archiviare ed elaborare dati conformemente alle disposizioni di legge tedesche nel contesto dei fatti di gestione.

18.2 Le precedenti condizioni di vendita generali sono annullate.